N. 472/2012/21 R.G.N.R. N. 1051/2012 R.G. G.I.P.



## TRIBUNALE DI SAVONA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Ordinanza di archiviazione a seguito di rigetto di opposizione all'archiviazione (art.409 C.P.P.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dottor Fiorenza GIORGI; letti gli atti del procedimento iscritto al N.472/2012/21 R.G. N.R. nei confronti di

LAFRANCONI DANTE, nato a Mandello del Lario il 10.31940, residente a Cremona, Piazza S. Antonio Maria Zaccaria 5, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele TOLOMINI del Foro di CREMONA

per il reato di cui agli artt.110, 40, II comma, 609 bis, 609 ter e 609 quater C.P.;

letta la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero il 28 febbraio 2012;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione tempestivamente proposta da

ZANARDI FRANCESCO, nato a Torino il 19.8.1970, residente a Savona in Via dei Cambiaso 1, difeso di fiducia dall'Avvocato Carla CORSETTI del Foro di Frosinone

sentite le parti all'udienza in camera di consiglio in data 2 maggio 2012;

sciogliendo la riserva assunta in quella sede,

osserva:



- con una serie di esposti inviati al Procuratore della Repubblica di Savona ZANARDI FRANCESCO denunciava l'atteggiamento gravemente omissivo a suo tempo assunto da Monsignor LAFRANCONI DANTE, ordinario della Diocesi di Savona dal 1992 al 2001, in relazione a diversi casi di pedofilia accertati anche a livello giudiziale, di cui si erano resi responsabili alcuni sacerdoti della medesima Diocesi fra i quali Don Nello GIRAUDO (delle cui attenzioni "particolari" anch'egli era rimasto vittima quando era minorenne):
- a seguito di ciò nei confronti del LAFRANCONI venivano espletate indagini, consistenti nella acquisizione di vari documenti (fra i quali alcuni relativi alla posizione di Don GIRAUDO conservati presso gli uffici diocesani) nonché di copia delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e di interrogatori di soggetti indagati in altri procedimenti;
- all'esito di tali indagini il Pubblico Ministero chiedeva che il Giudice disponesse l'archiviazione del procedimento, a prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso per omissione del LAFRANCONI nei fatti contestati al GIRAUDO, questi ultimi erano coperti da prescrizione;
- avverso tale richiesta proponeva tempestiva opposizione lo ZANARDI, sostenendo che agli atti erano già stati acquisiti elementi probatori tali da giustificare la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, e chiedendo che, comunque, ove ritenuto necessario, il Pubblico Ministero procedesse ad ulteriori atti di indagine, che indicava nell'escussione di Don Giampiero BOF e Don Giovanni LUPINO (entrambi sacerdoti della Diocesi savonese) nonché all'audizione di D (anch'egli in passato vittima del GIRAUDO);
- all'udienza in camera di consiglio il difensore dell'opponente, il Pubblico Ministero ed il difensore dell'indagato concludevano come da verbale;
- ciò premesso, ritiene questo Giudice che, al fine di decidere se ricorrano le condizioni per disporre la richiesta archiviazione, occorra per prima cosa accertare se a carico del LAFRANCONI possa configurarsi, ex art.40 C.P., responsabilità per omissione in ordine al reato di violenza sessuale a danno di minori (fra i quali l'attuale opponente) materialmente perpetrato da Nello GIRAUDO;
- in proposito va prima di tutto rilevato come la norma sopra citata, secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, può e deve essere interpretata in termini solidaristici, avendo presente la norma dell'art.2 della Costituzione (così Cass. Pen., Sez. IV, 29.4.1991 dell'art.493) e come, anche per i reati imputati ai sensi dell'art.40 cpv.,



l'elemento psicologico si configuri secondo i criteri generali, sicchè è sufficiente che il "garante" (*id est*, il soggetto che è investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento dell'autore materiale del reato) abbia conoscenza dei presupposti fattuali del suo dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò (nei delitti dolosi) volendo o prevedendo l'evento (cfr. in al senso, Cass. Pen, Sez.III, 22.6.1997 n.6208);

- in altre parole, il "garante" risponde penalmente dei fatti commessi dai soggetti nei confronti dei quali rivesta tale posizione quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente su di lui; c) della possibilità oggettiva di impedire l'evento;
- orbene, per quanto riguarda la conoscenza o, comunque, la conoscibilità, da parte dell'ordinario della Diocesi, dei problemi del GIRAUDO, tale presupposto deve ritenersi accertato, sulla base delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 20 aprile 2010 da Don Carlo REBAGLIATI (con il quale Don GIRAUDO aveva collaborato negli anni '80 nella gestione della Parrocchia di Spotorno) e Don Andrea GIUSTO (dal 1993 Vicario Generale della Diocesi di Savona), dall'interrogatorio reso il 21 dicembre 2011 da GIRAUDO, nonché del contenuto della "scheda" relativa a Don GIRAUDO datata 22 agosto 2003 sottoscritta da Don GIUSTO;
- invero, Don REBAGLIATI ha asserito di aver raccontato al Vescovo LAFRANCONI quanto gli era stato riferito da ZANARDI, precisando inoltre che era evidente che, "siccome Don GIUSTO sapeva di Don Nello, lo sapeva anche LAFRANCONI"; Don GIUSTO ha affermato che, alla fine, LAFRANCONI era a conoscenza della situazione di Don GIRAUDO, tanto che "si era per così dire 'morso le mani' per aver consentito a Don Nello di aprire la Comunità di Orco Feglino" (dove venivano ospitati minori con difficoltà familiari); GIRAUDO, da parte sua, nel corso del suo interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, ha ammesso di aver parlato dei suoi "problemi sessuali anche con i suoi vescovi" (e dunque con l'attuale indagato), sia pure "in confessione";
- non soltanto, ma nella "scheda" datata 22 agosto 2003 con cui lo stesso Don GIUSTO ripercorreva il *curriculum* del predetto sacerdote si legge che il primo "serio inconveniente" (sic!) si era verificato nei primi anni '80, allorché GIRAUDO era "stato accusato da una mamma di atteggiamenti morbosi nei riguardi del suo bambino (tenuto sulle ginocchia e palpato)"; che tale "fatto allarmante" "aveva spinto il Vescovo ... ad allontanare il giovane sacerdote sia dalla scuola che dalla parrocchia"; che, nonostante tale



"primo, serio campanello di allarme", quando Don Nello aveva deciso, "per vincere la sua dolorosa solitudine", di aprire una "casa famiglia" (denominata "La Lanterna") nei locali della canonica di Orco Feglino (paese di cui era stato nominato parroco nel 1989), Monsignor LAFRANCONI, il quale non sapeva "se ammirare la generosità di questo sacerdote o se riprovare un'iniziativa gravida di incognite" si era limitato ad invitare "più volte Don Nello alla prudenza ed a ritirarsi dall'impresa", mentre la (doverosa, prima che giusta) decisione di chiudere la comunità venne presa soltanto dal successivo Vescovo, Monsignor CALCAGNO, nella primavera del 2003 (dopo che sin dal suo arrivo, nel marzo 2002, il nuovo ordinario della Diocesi era "in angustie perché intuiva il pericolo cui Don Nello si esponeva");

una ulteriore (anche se indiretta) conferma della conoscenza da parte del LAFRANCONI dei "problemi" del GIRAUDO è data dalla missiva, datata 16 aprile 2010 e indirizzata al Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella quale Monsignor LUPI, attuale Vescovo di Savona, riferisce che le informazioni sulla vicenda del predetto sacerdote gli erano state riferite dal suo predecessore: se ciò è vero, non vi è motivo per non ritenere che LAFRANCONI non fosse stato reso edotto a sua volta da chi lo aveva preceduto (e che era a perfetta conoscenza della situazione: cfr. dichiarazioni di Don REBAGLIATI al Pubblico Ministero) dei problemi già cagionati dagli atteggiamenti del GIRAUDO (a causa dei quali, fra l'altro, questi era già stato trasferito due volte):

- ancora, la più volte ricordata nota 22 agosto 2003 a firma Don GIUSTO, nella quale questi scrive che Monsignor CLCAGNO (successore di LAFRANCONI) sin dal suo arrivo "aveva intuito il pericolo" rappresentato dalla situazione di Don Nello induce senz'altro a ritenere che di tale "pericolo" il nuovo Vescovo fosse stato avvertito dal predecessore:

d'altro canto, la circostanza (riferita dal medesimo GIRAUDO) che egli avesse confidato "soltanto in confessione" i suoi problemi ai Vescovi che si erano succeduti alla guida della Diocesi (e quindi al LAFRANCONI), avrebbe impedito a quest'ultimo di denunciare il sacerdote alle autorità competenti, ma non di assumere i provvedimenti più opportuni atti a scongiurare il compimento da parte dello stesso di atti di pedofilia;

alla luce di tutti gli elementi sopra elencati non vi è dubbio che LAFRANCONI fosse a conoscenza delle gravi condotte addebitate al GIRAUDO e, nonostante spettasse a lui, quale ordinario della Diocesi alla quale detto sacerdote apparteneva, tutelare le comunità dei fedeli (ed in special modo i minori) che venivano a contatto con Don Nello, si guardò bene dall'assumere qualsivoglia iniziativa volta



ad evitare che questi continuasse nelle sue esecrabili condotte, addirittura consentendogli di gestire una comunità per minori con difficoltà familiari (e, per ciò stesso, particolarmente fragili e privi di protezione);

- le prime iniziative dirette a tutelare la comunità dei fedeli furono assunte (sia pure a malincuore: cfr. la corrispondenza con la Congregazione per la Dottrina delle Fede acquisita agli atti) soltanto dal suo successore, Monsignor CALCAGNO, il quale impose a GIRAUDO la chiusura della comunità e, nel trasferirlo ad altro incarico, dispose che non avesse contatti con i minori;
- insomma, nonostante l'indagato avesse il potere ed il dovere di scongiurare la perpetrazione da parte del GIRAUDO di gravi condotte delittuose (quali quelle compiutamente descritte dalle sue vittime ZANARDI Francesco, le e o, comunque, di limitarle, nulla fece in tal senso, non agendo neppure al fine di fare giustizia all'interno della societas perfecta costituita dalla chiesa (cfr. le dichiarazioni ex art.362 C.P.P. rese da Don REBAGLIATI) e rendendosi in tal modo corresponsabile di tali condotte;
- ritenuta ipotizzabile ex art.40 cpv. C.P. la responsabilità del LAFRANCONI nel reato di violenza sessuale aggravata continuata materialmente perpetrato da GIRAUDO NELLO, va comunque disposta l'archiviazione del procedimento per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione;
- ed infatti che gli atti di violenza sessuale ai danni del sono stati perpetrati da GIRAUDO nel 1994 (cfr. la denuncia-querela proposta dalla persona offesa il 30 agosto 2010), quelli commessi in danno dello ZANARDI risalgono alla metà degli anni '80 (cfr. il verbale di assunzione di informazioni in data 20 gennaio 2010) e gli atti sessuali dallo stesso sacerdote commessi con rilevano soltanto sino al raggiungimento da parte di quest'ultimo del sedicesimo anno di età (cfr. i verbali di assunzione di informazioni del 17 febbraio e del 31 marzo 2010), per cui gli stessi sono tutti coperti da prescrizione;
- in proposito va rilevato, da un lato, che la prescrizione non è interrotta dalla richiesta di archiviazione bensì dal provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (cfr. art.160, secondo comma, C.P.) e, d'altra parte, va osservato che la prescrizione del reato (come le altre cause di estinzione dello stesso) deve essere immediatamente dichiarata;
- la disposta archiviazione nulla toglie alla pesantezza della situazione palesata dalle espletate indagini, dalle quali è emerso come la estrema gravità delle condotte criminose del GIRAUDO non fosse



stata per nulla considerata (cfr. le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 20 aprile 2010 da Don GIUSTO, nelle quali questi riferisce che, a fronte delle confidenze di Don Nello il quale gli aveva detto che "sentiva una propensione per i ragazzi" e "che in alcune occasioni non era riuscito a trattenersi", egli non aveva chiesto ulteriori dettagli - come se la cosa non rivestisse alcun rilievo -, la lettera indirizzata dal medesimo Don GIUSTO a Don Nello e datata 9 giugno 2003 – nel cui post scriptum l'autore precisa che "il messaggio formale e molto secco" inviato al destinatario dal Vescovo con il quale quest'ultimo gli imponeva "di lasciare Feglino entro la fine del mese", era stato spedito principalmente "per dimostrare a chi (Don Nello) sapeva che" egli era "nella NECESSITA' di chiudere" - e la relazione 22 agosto 2003 più volte citata ancora a firma del detto Vicario);

- da tali documenti, perfettamente in linea con l'atteggiamento assolutamente omissivo del LAFRANCONI risulta – è triste dirlo – come la sola preoccupazione dei vertici della curia fosse quella di salvaguardare l'immagine della Diocesi piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori che erano affidati ai sacerdoti della medesima, e come principalmente (per non dire unicamente) per tale ragione l'allora Vescovo di Savona non avesse esercitato il suo poteredovere di controllo sui sacerdoti e di protezione dei fedeli;
- altrettanto triste è osservare come, a fronte della preoccupazione per la "fragilità"e la "solitudine" del GIRAUDO e il sollievo per il fatto che "nulla è trapelato sui giornali", nessuna espressione di rammarico risulta dai documenti agli atti a favore degli innocenti fanciulli affidati alle cure del sacerdote e rimasti vittime delle sue "attenzioni".

P. Q. M.

Letto l'art.409 C.P.P.,

RESPINGE

la proposta opposizione e

**ORDINA** 

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in Sede.

Autorizza sin d'ora l'eventuale visione e il rilascio delle copie agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Savona, 8 maggio 2012.

TRIBUMALE DI SAVONA UFFICIO 8.LPA- GUP

Depositate il 8

IL GIUDICE (Dottor Fioyenza GIORGI)